REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1978

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2015/76 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2206/77 (4), ha stabilito le modalità relative alla conclusione dei contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ;

considerando che l'esperienza acquisita ha mostrato che il quantitativo minimo su cui devono vertere i contratti per i mosti concentrati, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2015/76, è in taluni casi troppo elevato ; che per incoraggiare il magazzinaggio di un maggior volume del prodotto considerato occorre diminuire detto quantitativo minimo ;

considerando che gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 non coprono più le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi ; che è quindi opportuno adeguarli all'evoluzione dei costi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

I contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per i vini, di 50 ettolitri per i mosti e di 30 ettolitri per i mosti concentrati. ».

2. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

L'importo dell'aiuto al magazzinaggio, valido per tutta la Comunità, è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitri, come in appresso indicato :

a) per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola : 0,0079 unità di conto ;

b) per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola : 0,0117 unità di conto ;

c) per i mosti la cui massa volumetrica a 20 °C è inferiore a 1,24,

— ottenuti da vitigni diversi da quelli del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling : 0,0095 unità di conto ;

— ottenuti da vitigni del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling : 0,0140 unità di conto ;

d) per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20 °C è eguale o superiore a 1,24,

— ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino : 0,0317 unità di conto ;

— ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino : 0,0350 unità di conto. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.
(4) GU n. L 255 del 6. 10. 1977, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente